



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Istituita con Legge Regionale n. 60 del 13 Aprile 1995

Sede Legale: Via Pio VII°, n. 9 – 10135 TORINO

PARTITA IVA 07176380017

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 45 del 06/06/2013

Il giorno 06/06/2013, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Angelo Robotto

a norma dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 13.04.1995, n. 60, come modificata dalla Legge Regionale 20.11.2002, n. 28, adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO 2013 - 2016
CON L'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "CIRCOLO RICREATIVO
CULTURALE SPORTIVO - CRAL ARPA PIEMONTE"**

68

IL DIRETTORE GENERALE

L'articolo 11 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e s.m.i. prevede che le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nelle Aziende siano gestite da Organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

A tal fine, con atto registrato il 23 giugno 2006 – n. 10866 - Serie 3 - Cod. Trib. 103 i – è stata costituita nell'ambito dell'Agenzia l'associazione denominata "CRAL Arpa Piemonte", Circolo Ricreativo Culturale Sportivo dell'Arpa Piemonte.

L'associazione, costituitasi a norma del Decreto legislativo n. 460/1997 e della Legge n. 383/2000, così come previsto dagli articoli 1 e 2 del proprio Statuto non persegue fini di lucro e svolge in via prioritaria attività di carattere culturale, ricreativo sportivo ed assistenziale a favore dei propri Soci.

Per l'esercizio delle attività associative Arpa Piemonte, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 25 della Legge regionale n. 34/1989, autorizza annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, il finanziamento da corrispondere secondo le modalità indicate in apposita convenzione, concedendo altresì in utilizzo gratuito all'associazione propri locali.

Si era dunque provveduto a stipulare precedenti specifiche convenzioni nelle quali venivano regolamentati i rapporti tra l'ARPA e l'associazione *CRAL Arpa Piemonte*, approvate con Decreto del Direttore Generale n. 388 del 29/09/2006 (con validità fino al 31/12/2009) ed in seguito con ulteriore Decreto del Direttore Generale n. 8 del 25/01/2010 relativamente al periodo 01.01.2010–31.12.2012; quest'ultima risulta ormai scaduta, pur prevedendosi comunque la possibilità di rinnovo mediante concorde approvazione delle Parti ai sensi dell'art. 12 della convenzione medesima.

Ora, ARPA Piemonte e *Cral Arpa Piemonte* manifestano il comune intento di proseguire nel proficuo rapporto di collaborazione consolidatosi negli anni e finalizzato alla promozione ed allo sviluppo delle attività a beneficio dei propri dipendenti/soci; a tal fine, previo contatto fra Direzione Generale e Direttivo Cral, è stato predisposto un nuovo testo aggiornato di convenzione per la durata di quattro anni, senza soluzione di continuità rispetto al precedente, sul quale entrambe le Parti, espletate le necessarie verifiche, hanno espresso il proprio gradimento.

Il testo della convenzione fra ARPA Piemonte e associazione *Cral Arpa Piemonte*, con efficacia fra le Parti a partire dal 01.01.2013 e fino al 31.12.2016, viene allegato al presente provvedimento a formare parte integrante e sostanziale.



Tutto ciò premesso;

Vista la Legge 20 maggio 1970, n. 300, *"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"*;

Vista la Legge regionale 7 giugno 1989, n. 34, *"Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto, per il triennio 1985/1987"* - Art. 25 (Attività sociali, culturali, ricreative);

Visto il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, *"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"*;

Vista la Legge 7 dicembre 2000, n. 383, *"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"*;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 388 del 29/09/2006;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 8 del 25/01/2010;

Vista la restante documentazione conservata agli atti del presente procedimento;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Controllo in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente :

1. di approvare e stipulare con l'associazione *"CRAL Arpa Piemonte"* la convenzione relativa al periodo 01.01.2013 – 31.12.2016 nel testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, secondo le condizioni e modalità indicate nella suddetta convenzione, l'Agenzia autorizzerà annualmente il finanziamento da corrispondere all'associazione *"CRAL ARPA Piemonte"* da individuarsi a cura del Direttore Generale sulla base delle relative disponibilità di bilancio, fatto salvo l'adempimento da parte dell'associazione di tutto quanto previsto in termini di rendicontazione contabile e previsionale di cui agli articoli 10 e 11 della convenzione medesima;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio finanziario di Arpa Piemonte;
4. di demandare all'Ufficio Affari Istituzionali e Personale il supporto alle operazioni di stipula della convenzione in oggetto, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al Presidente dell'associazione "CRAL ARPA Piemonte" e all'Ufficio Contabilità e Controllo.



Ing. Angelo Robotto

SP



CONVENZIONE

tra

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA PIEMONTE)

e

Il Circolo Ricreativo Culturale Sportivo CRAL ARPA PIEMONTE

PREMESSO CHE :

- L'articolo 11 della legge 20 Maggio 1970, n. 300, prevede che le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'Azienda siano gestite da Organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori;
- per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1970, n° 300, e all'articolo 25 della Legge Regionale 7 giugno 1989, n° 34, con atto registrato il 23 giugno 2006 - n° 10866 - Serie 3 - Cod. Trib. 103i - è stata costituita l'Associazione denominata **CRAL ARPA Piemonte**, Circolo Ricreativo Culturale Sportivo dell'ARPA Piemonte avente sede legale in Torino, Via Pio VII n. 9;
- la predetta Associazione, a mente degli articoli 1 e 2 dello Statuto CRAL ARPA Piemonte, non persegue fini di lucro e svolge in via prioritaria attività di carattere assistenziale e previdenziale a favore dei propri Soci;
- ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto possono essere Soci del CRAL ARPA Piemonte tutti i lavoratori dipendenti dell'ARPA Piemonte, i pensionati ex-dipendenti e i familiari dei dipendenti e i cittadini che ne condividano gli scopi sociali;
- tra ARPA Piemonte e CRAL ARPA Piemonte era stata stipulata in data 04/02/2010 una convenzione, successiva a quella già stipulata in data 29/09/2006, regolante i rapporti tra le Parti, approvata con D.D.G. ARPA Piemonte n. 8 del 25/01/2010, con scadenza al 31/12/2012 e rinnovabile ai sensi dell'art. 12 della medesima convenzione.

RITENUTO CHE :

- Le attività svolte dal CRAL ARPA Piemonte, come desumibili dall'atto Statutario, rientrano tra quelle disciplinate dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- per l'esercizio di tali attività ARPA Piemonte, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 25 della l.r. 34/1989, autorizza annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, il finanziamento da corrispondere secondo le modalità indicate nelle presente convenzione.

VISTI:

- L' articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- Gli articoli 1, 2 e 4 dello Statuto del CRAL ARPA Piemonte;
- Le precedenti convenzioni approvate con DD. D.G. Arpa n. 388 del 29/09/2006 e n. 8 del 25/01/2010.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA :

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (nel seguito ARPA PIEMONTE), C.F. 07176380017, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Angelo Robotto, nato ad Alessandria il 23 luglio 1965, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Agenzia in Torino, Via Pio VII n. 9 ;

e

il **CRAL ARPA Piemonte**, C.F. n. 97677420016, rappresentato dal Presidente Sig. Giacomo DE PETRINI, nato a Torino il 25/05/1970, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale del CRAL in Torino, Via Pio VII n. 9 ;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. ARPA Piemonte concede in comodato d'uso al CRAL ARPA Piemonte locali ubicati presso la propria sede legale assumendosi gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, tasse e tributi relativi ai rifiuti solidi urbani, servizi di pulizia dei locali assegnati nonché a tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.

2. L'uso dei locali è esclusivamente consentito per lo svolgimento delle attività istituzionali del CRAL ARPA Piemonte, così come definite all'art. 2 dello Statuto dell'Associazione, limitatamente ai giorni lavorativi e nell'orario ricompreso tra le ore 8 e le ore 20. Eventuali deroghe motivate dovranno essere rappresentate alla Direzione Generale dell'Agenzia.
3. Il comodato d'uso può essere revocato in caso di gravi violazioni delle disposizioni di cui alla presente convenzione.
4. ARPA Piemonte concede, altresì, al CRAL la facoltà di fissare la propria sede sociale all'interno della sede istituzionale dell'Agenzia.

ART. 2

1. Su richiesta scritta del CRAL, l'ARPA Piemonte può distaccare propri dipendenti presso gli Uffici del CRAL ARPA Piemonte.
2. Le presenze e assenze di tale personale in distacco presso il CRAL ARPA Piemonte sono registrate mediante i sistemi in uso per la rilevazione delle presenze e assenze del personale dell'ARPA Piemonte.
3. Le rilevazioni vengono validate ai fini della rispondenza dal Presidente del CRAL e trasmesse al Responsabile dell'Ufficio Personale di ARPA Piemonte.

ART. 3

1. ARPA Piemonte attribuisce un monte ore massimo di 300 ore annue per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione da parte dei componenti degli Organi Direttivi del CRAL.
2. Lo svolgimento delle attività in orario di servizio dovrà essere concordato preventivamente con il Responsabile della Struttura di assegnazione.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il Presidente del CRAL attesta mensilmente al Responsabile dell'Ufficio Personale giorni e orari per i quali è stato utilizzato il monte ore da parte dei singoli componenti assegnati a ciascun ruolo.
4. L'utilizzo di tali ore può coprire solo l'orario di servizio senza dar luogo a straordinario.
5. La rendicontazione potrà avvenire grazie al supporto informatico del sistema di rilevazione presenze dell'ARPA Piemonte.

ART. 4

1. ARPA Piemonte consente al CRAL ARPA Piemonte, per i soli fini statutari, l'utilizzo gratuito dei seguenti servizi;

- a) posta interna per comunicazioni che riguardano iniziative e attività dirette a tutto il personale dipendente dell'ARPA Piemonte e corrispondenza;
 - b) cancelleria, uso di fotocopiatrici, fax, computer, telefoni e stampanti mediante presentazione di richiesta sottoscritta del legale rappresentante del CRAL, o suo incaricato, al Responsabile dell'Ufficio Provveditorato;
 - c) servizi di pulizia;
 - d) l'utilizzo di mezzi di trasporto quali autovetture, biciclette e altro mezzo in dotazione, o in uso all'Agenzia, per lo spostamento e/o riunioni od incontri con vari Enti pubblici o privati;
 - e) l'utilizzo di beni di proprietà o in uso dall'Agenzia in occasione di manifestazioni previa autorizzazione del consegnatario del bene che valuterà, all'atto dell'autorizzazione, la congruità dell'utilizzo stesso;
 - f) ritenute mensili sullo stipendio dei dipendenti per il pagamento rateizzato di somme connesse ad attività sociali del CRAL ARPA Piemonte, secondo modalità e limiti da concordare con la competente Struttura Ufficio Personale.
2. L'abuso nell'utilizzo dei servizi di cui al presente articolo comporta l'interruzione dell'utilizzo stesso e l'addebito al CRAL ARPA Piemonte delle spese sostenute da ARPA Piemonte.

ART. 5

- 1. Il Presidente del CRAL ARPA Piemonte trasmette entro il 10 gennaio di ogni anno al Responsabile dell'Ufficio Personale l'elenco dei Soci cui praticare la trattenuta mensile sulle competenze stipendiali relativa alla quota associativa annuale ed entro il 10 del mese gli eventuali aggiornamenti relativi ai nuovi iscritti.
- 2. Il Responsabile dell'Ufficio Personale trasmette al Presidente del CRAL ARPA Piemonte il tabulato con l'elenco di riscontro delle trattenute effettuate e il relativo supporto informatico.

ART. 6

- 1. Il CRAL ARPA Piemonte si impegna ad estendere le convenzioni stipulate con Enti di Mutualità Volontaria a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato.
- 2. Tali agevolazioni comprendono altresì il personale di Comparto e la Dirigenza con rapporto a tempo determinato.

ART. 7

1. Il CRAL ARPA Piemonte, per conto di coloro che ne facciano richiesta sotto la propria esclusiva responsabilità, può organizzare i soggiorni estivi destinati ai figli dei soci mediante stipulazione di apposite convenzioni con idonee Ditte/Enti specializzati nel settore.

ART. 8

1. L'ARPA Piemonte può affidare al CRAL ARPA Piemonte, previa autorizzazione del Direttore Generale, la gestione di bar interni assegnando ad esso locali ed attrezzature nello stato di fatto in cui si trovano al momento della sottoscrizione del verbale di consegna.
2. Il CRAL ARPA Piemonte si impegna ad effettuare le migliorie che ritiene necessarie per l'omogeneizzazione degli standard di servizio senza pretendere alcun intervento da parte dell'Agenzia.
3. La procedura di affidamento e la gestione delle attrezzature automatiche di distribuzione bevande e alimenti nonché di acqua potabile microfiltrata relativamente a tutte o anche solo ad alcune sedi dell'Arpa Piemonte può parimenti essere affidata al CRAL ARPA Piemonte, mentre l'Agenzia si fa carico unicamente dell'erogazione delle utenze e del riscaldamento dei locali.

ART. 9

1. L'Agenzia assicura la copertura finanziaria per lo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, culturali, ricreative, turistiche e sportive di cui all'articolo 2 dello Statuto CRAL ARPA Piemonte sino all'ammontare dell'importo complessivo massimo, da individuarsi a cura del Direttore Generale, entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce, fatto salvo l'adempimento di quanto disposto nei successivi articoli 10 e 11.

ART. 10

1. Il finanziamento di cui al precedente articolo viene erogato previa richiesta e presentazione da parte del CRAL ARPA Piemonte al Direttore Generale del Programma delle attività da svolgere per ciascun anno solare, sottoscritto dal Presidente del CRAL stesso.
2. Il Bilancio di Previsione e la Relazione Previsionale delle attività programmate, successivamente alla loro approvazione da parte degli organi associativi competenti in base alle disposizioni del Codice Civile, dovranno essere trasmessi a cura del Presidente del CRAL, quale documentazione del finanziamento, all'Ufficio Contabilità e, per conoscenza, al Direttore Generale.
3. Il Programma potrà essere integrato in corso d'anno.



ART. 11

1. Al termine di ogni esercizio finanziario, e preventivamente alla richiesta di contributo annuale, dovranno essere trasmessi a cura del Presidente del CRAL, quale documentazione del finanziamento erogato, all'Ufficio Contabilità e, per conoscenza, al Direttore Generale, il Bilancio Consuntivo e la Relazione Finale delle attività svolte, approvati dagli organi associativi competenti in base alle disposizioni del Codice Civile e sottoscritti dal Presidente del CRAL ARPA Piemonte, nonché la rendicontazione e la documentazione contabile con il prospetto relativo alle spese effettivamente sostenute.
2. L'eventuale economia che si verrà a creare, evidenziata nella documentazione allegata alla richiesta annuale di finanziamento da parte del CRAL ARPA Piemonte, costituirà anticipo sul finanziamento dell'anno successivo a quello in corso.

ART. 12

1. La presente convenzione ha durata di 4 anni, con efficacia tra le Parti a partire dal 01.01.2013 e fino al 31.12.2016. Sono comunque fatti salvi tutti gli atti posti in essere nel periodo transitorio intercorso dalla scadenza della precedente convenzione, stante la continuità di finalità ed oggetto.
2. E' comunque rinnovabile dalle Parti con le medesime modalità e forme di cui alla presente convenzione.
3. Le Parti potranno risolvere consensualmente e anticipatamente la presente convenzione, stabilendo concordemente modalità e condizioni.
4. Ciascuna Parte potrà altresì esercitare la facoltà di recesso per giustificato motivo e/o grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
5. In caso di disdetta, questa dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza o della data di risoluzione anticipata.

ART. 13

1. Le Parti si impegnano a risolvere eventuali controversie che possono originarsi dall'esecuzione della presente convenzione in via amichevole.
2. In caso di perdurante disaccordo, si intenderà competente il Foro di Torino.

ART. 14

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le norme del Codice Civile per quanto compatibili.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

3. La presente convenzione, redatta in carta libera, viene siglata a margine di ogni pagina e sottoscritta a norma di legge; verrà registrata solo in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Per l'ARPA Piemonte
Il Direttore Generale
Ing. Angelo ROBOTTO

Per il CRAL ARPA Piemonte
Il Presidente
Giacomo De PETRINI

